

e “*da versare*” e per quelle “*da riscuotere*”, si è proceduto al riscontro dei dati esposti nel conto generale del patrimonio con i dati contenuti nei riassunti generali e nel conto del bilancio.

In esito ai riscontri e alle verifiche effettuati si è pervenuti alle seguenti conclusioni e determinazioni:

A.- Conto del bilancio e conti ad esso allegati.

Quanto all’Entrata (con riferimento alle corrispondenti lettere della parte in fatto):

lettera a):

sulla base delle verifiche di conformità – agli effetti dei commi primo e secondo dell’art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti – sono stati elaborati gli allegati da B1 a B7 che danno conto delle discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi, con riguardo al conto di competenza ed al conto dei residui. Tra le cause delle discordanze va, fra l’altro, evidenziata la presenza di “*dati compensati*”, risultanti da operazioni con cui il sistema informativo automaticamente elimina le somme rimaste da versare (e quelle “*da riscuotere*”) con segno negativo, assumendosi che l’importo accertato sia almeno pari a quello versato. In presenza di procedure di rettifica di tipo meramente presuntivo, permangono dubbi sulla complessiva attendibilità delle scritture di base tenute ai sensi dell’art. 262 del regolamento generale di contabilità, essendo le discordanze numerose e consistenti.

Alle rettifiche automatiche si aggiungono successivamente quelle manuali, conseguenti alle “*comunicazioni ritardatarie*” inviate dalle amministrazioni e contabilizzate senza verificare se le stesse costituiscano, in tutto o in parte, una componente delle già intervenute compensazioni automatiche; ciò comporta l’inattendibilità di alcune voci del conto consuntivo e l’emersione di incongruenze all’interno del rendiconto finale, come nei casi di riaccertamenti e insussistenze non spiegate relativamente ai resti da riscuotere a fine esercizio per numerosi capitoli. Per tali motivi va dichiarata l’irregolarità del conto dei residui relativamente alle poste risultanti dagli allegati da B1 a B7;

lettera b):

come per gli anni precedenti, anche per il 2010 l’importo dei residui finali è diverso da quello che dovrebbe risultare dai residui iniziali al netto dei versamenti in conto residui, e con l’aggiunta del “*da versare*” e “*da riscuotere*” in conto competenza dell’anno di rendicontazione. I residui finali ammontano, infatti, a 229.790 milioni, invece di 255.734

milioni, risultanti dal procedimento di calcolo. La differenza in meno, di 25.945 milioni, è costituita dal saldo fra riaccertamenti e insussistenze emergenti per i singoli capitoli, ma di cui non si conosce né la composizione, né, tanto meno, l'origine. Il relativo importo non risulta, infatti, dal rendiconto, ma è desumibile solo per differenza, e peraltro per l'insieme dei residui e non separatamente per i residui di versamento ed i residui di riscossione. Nel 2010 a prevalere sono le insussistenze; ciò, ovviamente, non toglie che ci siano specifiche voci di entrata il cui saldo è costituito da riaccertamenti (sopravvenienze attive).

Alla luce delle conclusioni delle analisi condotte dalla Corte negli anni precedenti, l'emergere di tali differenze è probabilmente, almeno in parte, da ricollegarsi alle incongruenze che si manifestano nel rendiconto a seguito delle compensazioni automatiche e delle successive rettifiche manuali, che vengono operate senza verificare la loro eventuale sovrapposizione, in tutto o in parte, con le rettifiche già intervenute in via automatica. Il dato sui residui iniziali finisce così con il risultare sostanzialmente indipendente rispetto alle altre voci del rendiconto. La stessa nota preliminare al consuntivo dell'entrata espone le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno (194.551 milioni) e non in quelle (168.606 milioni) determinate a seguito delle successive rettifiche. Tali differenze, tenuto conto delle suddette rettifiche, non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti risultanti dal consuntivo.

Oltre alla scarsa trasparenza delle rappresentazioni di bilancio e, in particolare, del saldo del conto residui, ciò limita la necessaria raffrontabilità delle risultanze di bilancio fra i diversi esercizi finanziari, segnalata nel dispositivo della decisione; negli allegati D1 e D2, E1 ed E2 viene riportato, per le diverse Unità previsionali di base, l'elenco dei saldi delle sopravvenienze, attive e passive, risultanti dai calcoli effettuati dalla Corte: sussiste la necessità di darne analitica giustificazione;

lettera c):

il rendiconto dell'esercizio 2010 espone gli importi delle riscossioni dei residui dell'anno al netto di quelli derivanti dai versamenti di somme che risultavano rimosse, ma non versate, alla fine dell'esercizio finanziario precedente. Gli importi riportati non sono stati tuttavia rilevati direttamente, ma calcolati secondo procedure utilizzate per evidenziare l'entità delle duplicazioni derivanti dalla mancata distinzione fra "riscossioni residui" dell'anno e "riscossioni residui" comprensive anche dei versamenti delle somme che risultavano rimosse ma non versate alla fine dell'anno precedente. L'evidenziazione in consuntivo del dato della riscossione netta dei residui consente di eliminare dal rendiconto le duplicazioni connesse all'impiego del dato lordo, assicurando così una maggiore veridicità complessiva del conto del bilancio. Tuttavia, la procedura seguita non consente di far conoscere se ed in quale misura le somme rimaste da versare alla fine del precedente esercizio finanziario siano state effettivamente versate nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, non essendo dimostrato che tutte le somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente siano state effettivamente versate. Conseguentemente, non possono essere determinati gli importi delle pendenze di versamento - corrispondenti a recuperi effettuati sulle riscossioni direttamente dagli enti riscuotitori per aggi e spese sostenute - che restano patologicamente presenti da un anno all'altro in bilancio, in ragione della mancata regolazione contabile dal lato della spesa per l'insufficiente dotazione dei relativi capitoli.

L'importo delle somme rimosse nell'esercizio, di 2.605 milioni, è pari alla differenza tra il riscosso residui (27.706) e quanto rimasto da versare alla fine del 2009 (25.501). Esso costituisce anche, con riferimento alle riscossioni, la somma algebrica dei capitoli con importi positivi e negativi, ammontanti rispettivamente a +4.437 e -1.832 milioni. Le poste di segno negativo (e cioè con un ammontare di riscossioni nel 2010 inferiore all'importo dei resti finali da versare del 2009), riportate negli allegati G1 e G2, non sono rinvenibili nel rendiconto. Nei casi in cui la differenza fra l'importo del riscosso totale dei residui e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2009 risulti negativo, si è, infatti, provveduto a iscrivere un importo nullo. In realtà, l'importo con segno negativo costituisce solo un indicatore del fatto che una parte delle somme rimaste da versare a fine 2009 non è stata versata neppure nel corso del 2010 e resta, quindi, tuttora da versare.

Pertanto, delle poste elencate negli allegati G1 e G2 va dichiarata l'irregolarità.

Stesse considerazioni valgono per i soli versamenti in conto residui: per numerosi capitoli si è, infatti, riscontrato che l'importo riportato in consuntivo come versamento in conto residui (17.843 milioni) non tiene conto delle somme, che, pur essendo state rimosse, rimanevano

tuttavia ancora da versare alla fine del 2009 (8.864 milioni). Negli allegati H1 e H2 vengono riportate le poste con versamenti netti negativi (e cioè con un ammontare di versamenti nel 2010 inferiore all'importo dei resti finali da versare del 2009), poste per le quali va dichiarata l'irregolarità;

lettera d):

l'importo dei resti da versare, non correlati a somme da regolare con la Regione Siciliana e le Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, di pertinenza dello Stato presenti nell'allegato 23 al rendiconto, nel 2010 ammonta, in aumento rispetto ai 12.272 milioni del 2009, a 12.959 milioni. Vengono fornite, da parte della Ragioneria generale dello Stato, indicazioni solo parziali in merito alla loro origine e natura e senza, comunque, fornire elementi di ordine quantitativo: l'esistenza di deleghe di versamento effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio, il cui versamento al bilancio avviene nell'anno successivo, con imputazione al conto dei residui nonché differenza fra le somme accertate dalla Struttura di gestione dell'Agenzia dell'entrate su deleghe di versamento dei contribuenti e il versamento effettuato degli stessi, al netto delle eventuali compensazioni che non risultano regolate contabilmente.

Per tali motivi, le risultanze dei residui da versare, di cui all'allegato 23 al rendiconto, diversi da quelli relativi alle somme da regolare con la Regione Siciliana e le Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, vanno escluse dalla dichiarazione di regolarità;

lettera e):

per le entrate tributarie sono pervenute indicazioni sulle riduzioni dei residui per grado di esigibilità, ai sensi dell'art. 268 del regolamento di contabilità generale dello Stato, risultanti nell'allegato 24 al rendiconto, complessivamente apportate per titolo e per capitolo, limitatamente alle somme dei titoli I e II – di pertinenza dell'Agenzia delle entrate - iscritte a ruolo e rimaste da riscuotere in conto residui. Per tali residui si può ritenere che la classificazione per grado di esigibilità – che ha portato ad abbattere i ruoli per ben l'83 per cento – sia sufficientemente realistica. Per le voci dei residui relativi alle entrate extra tributarie di pertinenza di "Tesoro" e amministrazioni "Altre", i resti continuano, invece, ad essere acriticamente classificati come di riscossione certa, quantunque ritardata, per una percentuale del 100 per cento, a fronte di una quota di residui riscossi, al netto del "da versare" degli esercizi precedenti, di appena 1,4 per cento, inferiore a quanto rilevato negli ultimi tre esercizi finanziari.

Sempre con riferimento ai residui di pertinenza delle amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, un'altra specifica segnalazione riguarda l'anomalia di una

classificazione che continua ad essere effettuata, non già per capitolo, ma, in via aggregata, appunto sotto la voce “*Altre*”. Per queste voci dell’Allegato 24 al rendiconto non si può quindi dar luogo alla dichiarazione di regolarità;

lettera f):

sempre sulla base delle verifiche di conformità – agli effetti del secondo comma dell’art. 39 del T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti – negli allegati C1 e C2 si dà conto delle minori entrate risultanti dall’esito del confronto per titolo e per unità previsionale di base, disaggregate per capitoli ed articoli, tra le previsioni di bilancio iniziali e definitive, da una parte, e il totale degli importi versati, da versare e da riscuotere, dall’altra. Sussiste l’esigenza che le amministrazioni interessate diano conto delle ragioni delle minori entrate rispetto alle previsioni.

Quanto alla Spesa (con riferimento alle corrispondenti lettere della parte in fatto):

lettera a):

per le eccedenze di spesa riscontrate rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui e alle autorizzazioni definitive di cassa, va dichiarata la non regolarità dei capitoli di cui all’allegato L per contrasto con i principi riguardanti il rispetto degli equilibri di bilancio, nonché con la specifica normativa contabile; quanto precede in relazione agli impegni superiori ai corrispondenti stanziamenti definitivi e ai pagamenti che oltrepassano l’ammontare dei residui e delle autorizzazioni di cassa;

lettera b):

per le spese registrate nel consuntivo come eccedenze ed effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, eccedenze di cui alla precedente lettera *a)* e ivi ricomprese, dettagliatamente specificate nell’allegato L1, va dichiarata la non regolarità, atteso che le relative spese sono state disposte in violazione della vigente normativa contabile.

Per le eccedenze di spesa di cui alle lettere *a)* e *b)*, sussiste l’esigenza di specifica sanatoria legislativa limitatamente alle unità previsionali di base, all’interno delle quali le eccedenze rilevate a livello di capitolo non sono compensate da economie riscontrate su altri capitoli;

lettera c):

per i decreti di accertamento residui relativi ai capitoli indicati nell'allegato M, sottoposti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ad oggi non visti né registrati dalla Corte perché oggetto di osservazioni in sede istruttoria o perché comunque non si è concluso il procedimento di controllo ovvero, perché sussistono problemi di disallineamento dei dati, o perché non pervenuti, va esclusa, allo stato, la dichiarazione di regolarità con riguardo anche alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.

B.- Conto generale del patrimonio e conti ad esso allegati.

Quanto al Conto generale del patrimonio (con riferimento alle corrispondenti lettere della parte in fatto) va dichiarata l'irregolarità delle poste indicate nell'allegato P, per quanto concerne:

lettera a):

l'omessa indicazione delle variazioni, non validate dalle Ragionerie territoriali, intervenute in talune poste delle "attività non finanziarie prodotte" negli allegati concernenti i beni immobili patrimoniali;

lettera b):

le omesse variazioni in talune poste delle "attività non finanziarie prodotte" negli allegati riguardanti i beni mobili in gestione alla quasi totalità delle amministrazioni, per mancata validazione delle stesse da parte delle ragionerie territoriali e/o degli uffici centrali di bilancio a causa di mancata o ritardata resa della contabilità amministrativa da parte dei consegnatari nonché per difficoltà rilevate nel passaggio dei dati tra il sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili (GE.CO) e il sistema informativo Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.);

lettera c):

le conseguenze che l'esclusione dal giudizio di regolarità dei residui attivi e passivi del conto del bilancio produce sull'importo complessivo delle poste dei residui attivi e passivi iscritti nel Conto generale del patrimonio;

lettera d):

l'omessa annotazione da parte dell'ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, causata da tardiva comunicazione dell'amministrazione competente, delle variazioni finanziarie intervenute, concernenti diverse partecipazioni azionarie dello Stato nell'ambito delle "attività finanziarie";

lettera e):

la rilevata mancanza della documentazione giustificativa delle variazioni intervenute tra le "attività finanziarie" nell'allegato concernente il fondo scorta in gestione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Quanto alle regolazioni contabili e debitorie, è necessaria l'indicazione nel prospetto riassuntivo allegato al rendiconto dei riferimenti a specifici capitoli - articoli di bilancio sia per l'entrata che per la spesa. Si rende inoltre necessaria un'apposita procedura informatica, nell'ambito del Sistema Integrato R.G.S. - Corte dei conti, che evidenzi le regolazioni nelle diverse fasi della gestione del bilancio.

Sentite le richieste del Pubblico Ministero,

P.Q.M.

la Corte dei conti a Sezioni riunite, con le osservazioni esposte in fatto e in diritto:

1. dichiara regolare - sulla base delle verifiche prescritte dall'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - in conformità alle scritture tenute dalla Corte stessa e a quelle da essa controllate, il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2010, nelle componenti del conto del bilancio, del conto generale del patrimonio e dei conti ad essi allegati, con esclusione:

a) quanto al conto dell'ENTRATA:

- delle poste di bilancio menzionate negli allegati da B1 a B7 alla presente decisione;
- delle somme riscosse e versate in conto residui, di cui agli allegati G1, G2, H1 e H2;

- delle risultanze della dimostrazione delle somme rimaste da versare, di cui all'allegato 23 al conto consuntivo, diverse da quelle relative alle somme da regolare con la Regione Siciliana e le Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
- dei resti da riscuotere delle entrate extra tributarie di pertinenza delle amministrazioni diverse da quella tributaria, di cui alla classificazione dell'allegato 24 al conto consuntivo;

b) quanto al conto della SPESA:

- dei capitoli che presentano eccedenze nei conti della competenza, dei residui e della cassa, di cui all'allegato L concernenti le amministrazioni ivi indicate, nel quale sono ricomprese anche le spese effettuate in mancanza di stanziamenti di bilancio, dettagliatamente specificate nell'allegato L1 per unità previsionale di base e per capitoli.

Limitatamente alle unità previsionali di base, all'interno delle quali le eccedenze rilevate a livello di capitolo non sono compensate da economie riscontrate su altri capitoli, sussiste l'esigenza di sanatoria legislativa;

- dei capitoli - dettagliatamente specificati nell'allegato M - in ordine ai quali non sono stati visti e registrati i decreti di accertamento residui, ovvero sono state evidenziate anomalie, riguardanti i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

c) quanto al conto generale del PATRIMONIO:

- delle poste e dei relativi allegati, riportati nell'allegato P.

2. Dichiara, quanto al conto del bilancio, la necessità che venga trasmesso in via formale alla Corte, contestualmente alla presentazione del Rendiconto, un allegato recante l'esposizione delle regolazioni contabili e debitorie, redatto in modo che le relative poste siano riferite a specifici autonomi capitoli/articoli di bilancio sia per l'entrata sia per la spesa e che siano evidenziate le cause di formazione delle regolazioni stesse.

3. Rileva la non corrispondenza fra l'importo dei residui attivi finali riportati nel rendiconto ed il relativo importo ottenuto sottraendo dai residui iniziali i versamenti in conto residui dell'anno ed aggiungendo i residui di competenza; segnala la necessità che si provveda a

correggere e, in ogni caso ad analiticamente e compiutamente spiegare, le evidenziate incongruenze di cui agli allegati D1, D2, E1 ed E2.

4. Rileva la necessità che le Amministrazioni interessate individuino e diano conto delle ragioni per le quali sono stati conseguiti risultati di entrate inferiori a quelli previsti dalla legge di bilancio per i capitoli indicati negli allegati C1 e C2.

5. Approva l'annessa relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

ordina:


a) che copia della presente decisione sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

b) che il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, munito del visto della Corte, nonché copia della presente decisione siano trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze, per la presentazione al Parlamento contestualmente al disegno di legge di approvazione del rendiconto stesso;

c) che la relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sia trasmessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ed al Ministro dell'economia e delle finanze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 28 giugno 2011.


I RELATORI




Depositata in Segreteria il 28 GIU. 2011
PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETARIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
28 GIU. 2011

IL DIRIGENTE
Dott. Patrizio MICHETTI

IL PRESIDENTE



IL DIRIGENTE



PAGINA BIANCA



CORTE DEI CONTI

— SEZIONI RIUNITE —

DECISIONE

SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2010

Comunicata alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica il 28 giugno 2011 (documento XIV, n. 4)

PAGINA BIANCA

APPENDICE ALLA DECISIONE

PAGINA BIANCA

CONTO DEL BILANCIO

Le risultanze del conto del bilancio e dei conti ad esso allegati sono le seguenti:

	COMPETENZA	CASSA	(in euro)
<u>Entrata</u>			
Titolo I			
Entrate tributarie	441.613.893.532,11	408.952.185.602,43	
Titolo II			
Entrate extratributarie	<u>61.790.592.635,68</u>	<u>33.334.922.709,36</u>	
Totale titoli I e II	503.404.486.167,79	442.287.108.311,79	
Titolo III			
Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	<u>1.920.954.173,76</u>	<u>1.854.655.057,68</u>	
Totale entrate finali (Titoli I, II e III)	505.325.440.341,55 ^(a)	444.141.763.369,47 ^(b)	
Titolo IV			
Accensione di prestiti	<u>272.921.286.316,00</u>	<u>272.921.286.316,00</u>	
Totale complessivo delle entrate	778.246.726.657,55	717.063.049.685,47	
<u>Spesa</u>			
Titolo I			
Spese correnti	474.662.181.754,88	452.440.825.565,70	
Titolo II			
Spese in conto capitale	<u>52.282.257.116,74</u>	<u>51.547.034.420,79</u>	
Totale spese finali (Titoli I e II)	526.944.438.871,62 ^(c)	503.987.859.986,49 ^(d)	
Titolo III			
Rimborso passività finanziarie	<u>188.435.486.966,81</u>	<u>189.104.006.363,69</u>	
Totale complessivo delle spese	715.379.925.838,43	693.091.866.350,18	

^(a) di cui euro 1.612.167.637,17 per rimborso anticipazioni e riscossioni di crediti accertati

^(b) di cui euro 1.549.098.585,18 per rimborso anticipazioni e riscossioni di crediti versati

^(c) di cui euro 5.331.174.096,24 per acquisizioni di attività finanziarie impegnate

^(d) di cui euro 6.667.390.876,22 per acquisizioni di attività finanziarie pagate

<u>Risultati differenziali:</u>	COMPETENZA	CASSA
Entrate tributarie ed extratributarie	503.404.486.167,79	442.287.108.311,79
Spese correnti	<u>474.662.181.754,88</u>	<u>452.440.825.565,70</u>
<u>Risparmio pubblico</u>	28.742.304.412,91	-10.153.717.253,91
Entrate finali	505.325.440.341,55	444.141.763.369,47
Spese finali	<u>526.944.438.871,62</u>	<u>503.987.859.986,49</u>
<u>Saldo netto da finanziare</u>	-21.618.998.530,07	-59.846.096.617,02
Entrate finali al netto delle riscossioni di crediti	503.713.272.704,38	442.592.664.784,29
Spese finali al netto delle operazioni finanziarie	<u>521.613.264.775,38</u>	<u>497.320.469.110,27</u>
<u>Indebitamento netto</u>	-17.899.992.071,00	-54.727.804.325,98
Entrate finali	505.325.440.341,55	444.141.763.369,47
Spese complessive	<u>715.379.925.838,43</u>	<u>693.091.866.350,18</u>
<u>Ricorso al mercato</u>	-210.054.485.496,88	-248.950.102.980,71
Entrate finali	505.325.440.341,55	444.141.763.369,47
Spese finali al netto degli interessi	<u>457.421.661.123,58</u>	<u>434.497.459.748,63</u>
<u>Avanzo primario</u>	47.903.779.217,97	9.644.303.620,84
Entrate complessive	778.246.726.657,55	717.063.049.685,47
Spese complessive	<u>715.379.925.838,43</u>	<u>693.091.866.350,18</u>
<u>Differenza</u>	62.866.800.819,12	23.971.183.335,29